

Novità fiscali del 16 settembre 2011 tra cui lavoro notturno, aumento Iva al 21%, contributo unificato, certificati medici telematici, novità Albi e libere professioni

Pubblicato il 16 settembre 2011

software di controllo degli studi di settore in Unico 2011: pubblicata la versione aggiornata al 15 settembre; l'aumento Iva al 21%; parcella non pagata: niente contestazioni generiche al Commercialista; lavoro notturno: termine comunicazioni prorogato; con la ripresa del contenzioso tributario alle prese con la novità del contributo unificato; PMI: guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali; vademecum: la nuova procedura telematica di ricezione dei certificati medici di malattia; nuove da Inps: punti Inps e Punti cliente, domande di accesso ai benefici per lavori faticosi e pesanti, istituzione banca dati per occupazione giovani genitori; aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete; manovra: novità in materia di Albi e di libere professioni

Indice:

- 1) **Parcella non pagata: niente contestazioni generiche al Commercialista**
- 2) **Lavoro notturno: termine comunicazioni prorogato**
- 3) **Con la manovra di ferragosto in Gazzetta Ufficiale scatta l'aumento Iva al 21%**
- 4) **Con la ripresa del contenzioso tributario alle prese con la novità del contributo unificato**
- 5) **PMI: guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile**
- 6) **Vademecum: la nuova procedura telematica di ricezione dei certificati medici di malattia**
- 7) **Nuove da Inps: punti Inps e Punti cliente, domande di accesso ai benefici per lavori faticosi e pesanti, istituzione banca dati per occupazione giovani genitori**
- 8) **Software di controllo degli studi di settore in Unico 2011: pubblicata la versione aggiornata al 15 settembre**
- 9) **Aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete**
- 10) **Manovra: novità in materia di Albi e di libere professioni**

1) **Parcella non pagata: Niente contestazioni generiche al Commercialista**

Il Commercialista, che non è stato pagato dal proprio cliente, può ottenere il saldo della propria parcella mediante il decreto ingiuntivo. Ad esso il cliente (di tale professionista) non può muovere generiche contestazioni.

Lo ha stabilito **la Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 18270 del 2011**.

Ciò si avvalora, in particolare, nel momento in cui il professionista abbia dimostrato, in via documentale, il conferimento dell'incarico, l'esecuzione delle prestazioni indicate nella parcella, nonché la congruità del loro importo.

Tale circostanza, peraltro, è stata poi confermata da testimonianza resa nel corso di giudizio.

Nel caso di specie, il cliente (una società in nome collettivo) avrebbe dovuto dimostrare, con elementi probatori, le lamentate inadempienze fiscali del Commercialista. La censura solo generica di tale Snc, riferita a detto professionista, dunque, non è stata accolta.

2) Lavoro notturno: Termine comunicazioni prorogato

È stato prorogato il termine per effettuare le comunicazioni concernenti l'esecuzione di lavoro notturno (di cui al DLgs. 67/2011).

Verrà poi indicato un nuovo termine per l'assolvimento di tale obbligo che sarebbe scaduto il prossimo 30 settembre.

Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro, con la lettera-circolare del 14 settembre 2011.

Tutto ciò poiché in precedenza il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15 del 20 giugno 2011, aveva indicato la data del 30 settembre 2011 come termine ultimo per effettuare le comunicazioni relative al lavoro notturno svolto, nel corso del 2010, affermando che la relativa modulistica sarebbe stata disponibile, sul sito www.lavoro.gov.it, già dal 20 luglio 2011.

Ma poi, in rettifica di quanto pre-annunciato con la suddetta circolare n. 15/2011, il Ministero ebbe a comunicare che detta modulistica sarebbe stata disponibile soltanto a seguito dell'approvazione del D.M. attuativo di tale incombenza.

Pertanto, a causa della mancata definizione del sopra citato D.M., nonché della relativa modulistica, adesso il Welfare con la citata lettera-circolare ha, quindi, tolto la scadenza del 30 settembre, riservandosi di indicare un nuovo termine per l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione del lavoro notturno.

3) Con la manovra di ferragosto aumenta l'Iva al 21%

E' ormai Legge la cd. manovra di ferragosto dopo l'approvazione definitiva del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, prima da parte del Senato (il 07 settembre 2011) e poi dalla Camera (il 14 settembre 2011).

A partire dal 17 settembre 2011 (sabato) decorre l'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21%. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 138 del 15 settembre 2011 (cd.manovra di ferragosto), ha reso noto che la Legge di conversione del Decreto Legge n. 138 del 2011 sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011.

Adesso con l'annunciata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione di tale Decreto, peraltro, appena firmato dal Presidente della Repubblica, si pone il problema di applicare la nuova aliquota Iva ordinaria che è, infatti, passata dal 20% al 21%.

Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota Iva del 21%, come è noto, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, peraltro, individuato dall'art. 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell'aliquota IVA ordinaria passa dall'attuale 20% al 21%.

La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Per tali finalità, il suddetto art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina in maniera diversa le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi, vediamo di seguito le particolarità:

Cessioni di beni

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- al momento della stipula dell'atto se hanno ad oggetto beni immobili;
- al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Tuttavia, se anteriormente alla stipulazione dell'atto o alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa la fattura o, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella di effettuazione del pagamento.

Pertanto, se prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad una prestazione di servizi non ancora effettuata (come si verifica nell'ipotesi della fatturazione anticipata), l'aliquota IVA applicabile è quella del 20%. Ciò al pari al caso in cui, sempre in data antecedente all'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato un acconto. Viceversa, se la consegna o la spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l'Iva con aliquota del 21%.

Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stata emesso il documento di trasporto e di consegna di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con fatturazione differita, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve riportare l'aliquota Iva vigente in tale momento.

Anche le eventuali note di credito emesse dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota Iva del 21% devono riportare l'aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell'operazione principale a cui esse si riferiscono.

In altri termini, le stesse devono riportare l'Iva con aliquota del 20% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.

Prestazione di servizi

Infine, per quanto concerne le prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, queste si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo ovvero alla data di emissione della fattura se antecedente.

4) Con la ripresa del contenzioso tributario alle prese con la novità del contributo unificato

Dal 16 settembre è ripreso il naturale corso dei termini dei processi amministrativi, civili e tributari, sospeso, come ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre.

Con la ripresa del processo tributario, gli addetti ai lavori dovranno subito confrontarsi con quanto contenuto nel D.L. n. 98/2011 (art. 37, comma 6) che ha esteso il contributo unificato, in luogo dell'imposta di bollo. Tuttavia, la novità é entrata in vigore per i ricorsi notificati dal 6 luglio 2011.

Il contributo unificato (dovuto per i ricorsi principali e incidentali proposti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali) va individuato in base alla fascia di valore in cui si colloca la lite (in particolare nei processi tributari, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso).

Questi gli importi dovuti sui valori della controversia:

Valore della controversia	Contributo unificato dovuto
fino a 2.582,28 euro	30 euro
oltre i 2.582,28 e fino a 5mila euro	60 euro
oltre i 5mila e fino a 25mila euro	120 euro
oltre i 25mila e fino a 75mila euro	250 euro
oltre i 75mila e fino a 200mila euro	500 euro
oltre i 200mila euro	1.500 euro

Il nuovo balzello può essere assolto nei seguenti modi:

- Con il modello F23, utilizzando il codice tributo 941-T;
- negli uffici postali tramite apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione

della Tesoreria dello Stato competente per provincia;

- nelle tabaccherie, con il modello per la comunicazione di versamento.

Ottenuta l'attestazione, comprovante l'avvenuto versamento, questa deve essere allegata al momento del deposito del ricorso presso la Commissione tributaria, la cui segreteria dovrà verificare che l'atto contenga l'apposita dichiarazione sul valore della lite.

Con la manovra di ferragosto (D.L. 138/2011), l'omissione di tale dichiarazione comporta il pagamento dell'importo più sostanzioso, quello abbinato all'ultimo scaglione (1.500 euro).

Mentre, nel caso in cui sia impossibile calcolare il valore della controversia, la quantificazione del contributo unificato si pone "nel mezzo" (120 euro).

Infine, tra le altre novità relative al processo tributario, da ricordare l'obbligo, per il difensore, di indicare nel ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, per il contribuente, invece, il proprio codice fiscale, pena l'aumento del 50% del contributo unificato.

5) PMI: Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito (www.cndcec.it) il **15 settembre 2011**, la "Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese" predisposta da Small and Medium Practices Committee dell'International Federation of Accountants (IFAC) nell'ottobre 2010 in lingua inglese.

Detta Guida, a libero accesso per tutti, è stata tradotta in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settembre 2011 e riprodotta con il permesso dell'IFAC.

Lo scopo della Guida è quello di fornire indicazioni pratiche ai professionisti che svolgono incarichi di revisione contabile di piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, il contenuto della Guida non dovrebbe essere utilizzato per sostituire la lettura e la comprensione dei principi di revisione internazionali.

Ecco di seguito i contenuti della Guida:

FASE 1: La valutazione dei rischi	
La valutazione dei rischi - Parte generale	
Attività preliminari	Riferimento agli ISA
Accettazione e mantenimento dell'incarico	ISQC 1, 210, 220, 300
La pianificazione della revisione	

Strategia generale di revisione	300
La determinazione e l'uso della significatività	320, 450
Le discussioni nel team di revisione	240, 300, 315
Procedure di valutazione del rischio	
Rischi intrinseci - identificazione	240, 315
Rischi intrinseci - valutazione	240, 315
Rischi significativi	240, 315, 300
La comprensione dei controlli interni	240, 315
Valutazione del controllo interno	315
Comunicazione delle carenze nel controllo interno	265
Conclusione della fase di valutazione dei rischi	315
FASE 2: Risposta ai rischi	
Risposta ai rischi - Parte generale	-
Il piano di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati	260, 300, 330, 500
Stabilire l'estensione delle verifiche	330, 500, 530
La documentazione del lavoro svolto	230, 500
Attestazioni scritte	580
FASE 3: Reporting	
Reporting - Parte generale	-
Valutazione degli elementi probativi	220, 330, 450, 520, 540
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance	260, 450
Le modifiche alla relazione di revisione	705
Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti	706
Informazioni comparative	710

6) Vademecum: La nuova procedura telematica di ricezione dei certificati medici di malattia

E' stato pubblicato, ieri (15 settembre 2011), sul sito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, il vademecum, redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, sulla nuova procedura telematica di ricezione dei certificati medici di malattia.

Il 14 settembre 2011 è entrato definitivamente a regime la nuova modalità di ricezione telematica dei certificati di malattia, la quale va a sostituire la vecchia procedura di presentazione delle attestazioni cartacee ed uniforma i regimi di ricezione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Con il suddetto vademecum la citata Fondazione Studi, dopo un breve excursus sulla normativa ad oggi in vigore, ha esaminato le possibili opzioni sia in capo alle aziende, sia ai Consulenti del

lavoro in veste di intermediari, utili al fine di allinearsi a quanto richiesto dal nuovo dettato normativo.

La Guida in questione è scaricabile, gratuitamente, dal sito www.consulentidellavoro.it.

7) Nuove da Inps: Punti Inps e Punti Cliente, domande di accesso ai benefici per lavori faticosi e pesanti, istituzione banca dati per occupazione giovani genitori

Con tre note pubblicate il **14 settembre 2011 dall'Inps** sul proprio sito (www.inps.it), sono state rese note le seguenti novità in materia previdenziale:

- Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”

E' stata istituita presso l'Inps la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal Decreto del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010) che gestirà un fondo, attivato dal Ministero della gioventù, per incentivare le assunzioni di giovani genitori disoccupati o precari. Alla Banca dati possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, di età non superiore a 35 anni, con rapporti di lavoro subordinato a termine o contratto di collaborazione coordinata e continuativa o disoccupati, iscritti ad un centro pubblico per l’impiego. A questi soggetti sarà riconosciuta, mediante il fondo, una dote di 5.000 euro che verrà trasferita come incentivo al datore di lavoro (imprese private o società cooperative) disposto ad assumere un giovane genitore con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. A presentare l’istituzione della banca dati, nel corso di una conferenza stampa, sono stati il ministro della Gioventù Giorgia Meloni, e Antonio Mastrapasqua, Presidente dell’Inps.

Con la circolare n.115 del 5/09/2011 l’Inps illustra le modalità d’iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione. La banca dati è accessibile dal portale dell’Istituto dal 14 settembre, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per iscriversi alla banca dati è necessario autenticarsi mediante il Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto. L’iscrizione si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’Inps seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”. L’accesso alla banca dati può anche essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’Inps.

- Punti Inps e Punti Cliente

Nella circolare 119 del 14 settembre 2011 vengono descritti i Punti Inps e i Punti Cliente, moduli organizzativi caratterizzati da particolare snellezza e flessibilità, la cui previsione offre la concreta possibilità di realizzare il miglior equilibrio possibile tra le istanze dei cittadini utenti ed i principi di efficienza, efficacia ed economicità che ispirano l’azione amministrativa dell’Istituto.

- Domande di accesso ai benefici per lavori faticosi e pesanti

Il Decreto Legislativo n. 67 dello scorso aprile ha previsto dei requisiti agevolati per l'accesso alla pensione di anzianità a favore degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

In attesa della definizione delle modalità attuative, il Ministero del Lavoro e l'Inps hanno prontamente fornito le indicazioni necessarie per dare piena operatività alle disposizioni, con particolare riguardo a coloro che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011, i quali devono trasmettere la domanda di accesso ai benefici entro il 30 settembre 2011. Col messaggio n. 16762 l'Istituto ha dettato chiarimenti in merito ai lavoratori interessati, al computo dei periodi di svolgimento delle attività usuranti per esercitare il diritto al trattamento anticipato ed ha allegato il modulo di domanda che deve essere corredato con la necessaria documentazione. Sul sito www.inps.it, nella sezione modulistica, è possibile reperire l'ultima versione del modulo (aggiornato a settembre) nel quale è stata evidenziata la necessità di presentare apposita domanda di pensione una volta accertato il diritto di accesso al beneficio.

8) Software di controllo degli Studi di settore in Unico 2011: Pubblicata la versione aggiornata al 15 settembre

Procedura di controllo degli Studi di settore/Parametri allegati ai modelli Unico 2011: Pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione software 1.0.2 del 15/09/2011 (www.agenziaentrate.it).

Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati studi di settore e parametri, e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche di Gerico 2011 e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L'installazione della "Procedura di controllo Studi di settore/Parametri" è necessaria per controllare le dichiarazioni Unico 2011 contenenti gli allegati relativi agli studi di settore ed ai parametri; per controllare dichiarazioni prive di tali allegati è sufficiente l'installazione della sola "Procedura di controllo Dichiarazioni".

Aggiornamenti

La versione 1.0.2 del 15 settembre 2011: rimuove un'anomalia nel controllo telematico in presenza di dichiarazioni con più studi di settore allegati, di cui uno relativo ai seguenti studi VG66U, UK27U, VK06U, UG92U, UK10U, TG57U, UK56U; rimuove un'anomalia (**C) relativa al controllo Unico Enc e modello dati studi di settore (si tratta del controllo: " la somma dei righe F01 + F02 (campo esterno-campo interno) + F07 (campo esterno-campo interno) - F06 (campo esterno-campo interno) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF2 di UNICO ENC ") in presenza di reddito d'impresa in contabilità semplificata.

La versione 1.0.1 del 7 luglio 2011 rimuove un'anomalia nel controllo telematico degli studi TG57U, VG66U, UG92U, VK06U, UK10U, UK27U, UK56U e consente la conferma dei controlli bloccanti confermabili (**C).

In data 08/07/2011 e 14/07/2011 è stato ripubblicato il file "Specifiche tecniche relative all'invio telematico degli allegati da Studi di Settore", per correggere dei refusi.

(Agenzia delle Entrate, nota del 15 settembre 2011)

9) Aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete

Sulle fatture che le farmacie convenzionate predispongono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale competente relativamente ai soggetti iscritti nel Registro Regionale Diabetici si applica l'aliquota Iva del 4%.

Ciò poiché i dispositivi medici, i cui costi vengono riaddebitati, sono riconducibili alla categoria "ausili per menomazioni funzionali permanenti" ai sensi del n. 41-quater) della richiamata Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 90/E del 15 settembre 2011**, emessa in risposta ad una istanza di interpello (la cui soluzione interpretativa è stata ritenuta corretta) posta da una Asl tendente ad ottenere chiarimenti sulla seguente fattispecie:

I soggetti diabetici della Regione Piemonte, iscritti nel Registro Regionale Diabetici, hanno diritto alla fornitura, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di alcuni dispositivi utili a governare la malattia, di seguito elencati:

- strisce reattive di automonitoraggio;
- apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito;
- aghi per iniettori a penna;
- siringhe monouso per insulina.

Le farmacie convenzionate erogano gratuitamente, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tali dispositivi medici dietro presentazione di regolare prescrizione medica da parte degli assistiti.

Provvedono, poi, a fatturare all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, il corrispettivo previsto dagli accordi regionali per ciascuno dei succitati dispositivi medici acquistati.

In proposito, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che solo in presenza di beni che

possono costituire ausili ma che per caratteristiche e qualità sono suscettibili di diversa utilizzazione, occorre un'adeguata certificazione sanitaria che ne attesti la utilizzazione da parte di malati affetti da menomazione funzionale permanente.

10) Manovra: Novità in materia di Albi e di libere professioni

Dopo innumerevoli tentativi, la manovra appena approvata in via definitiva dalla Camera prova ad introdurre nel nostro sistema l'ammodernamento della disciplina degli Ordini.

Questi i punti cardine introdotti, che entro i prossimi 12 mesi dovranno essere adottati dagli ordinamenti professionali:

- L'accesso alle professioni è libero. Eventuali limitazioni del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione sull'intero territorio dello Stato saranno consentite unicamente se esistono motivazioni di interesse pubblico;
- il professionista è obbligato a seguire percorsi di formazione continua permanente;
- il tirocinio per l'accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed è previsto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto;
- la durata della pratica in studio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolta anche durante l'università;
- il compenso spettante al professionista è pattuito tra le parti e dovrà essere messo per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, prendendo come riferimento le tariffe professionali, che, tuttavia, non sono vincolanti per le parti;
- il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività;
- resta libera la pubblicità informativa, con ogni mezzo, circa l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni.

Titoli di Studio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

Nel frattempo, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il **15 settembre 2011**, la propria circolare n. 1062 del 5 luglio 2011 riguardante la seguente disciplina: Titoli di Studio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

L'art. 3, lettera d), della legge n. 12/1979 prevede come titoli di studio utili per l'ammissione all'esame di stato la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea

triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

L'aver previsto, da parte del legislatore, la "riconcucibilità" degli insegnamenti alle lauree richieste, ha fatto sì che il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), interpellato dal Ministero del lavoro, si esprimesse per l'equipollenza della laurea quadriennale in sociologia e della laurea triennale, classe L14, in scienze e tecniche della comunicazione. Tali titoli sono stati conseguentemente inseriti nel D.M. annuale di indizione degli esami di stato avverso il quale il Consiglio Nazionale ha proposto ricorso. Il relativo contenzioso è ancora in corso.

A seguito di contatti con la Direzione Generale del Ministero del Lavoro - Tutela del Mercato del Lavoro, al fine di limitare gli effetti della suddetta disposizione di legge e razionalizzare al meglio i molteplici titoli di studio oggi presenti nell'offerta formativa universitaria, si è addivenuti ad un diverso criterio per il riconoscimento dell'eventuale "riconcucibilità" delle lauree.

A conclusione del suddetto confronto, il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni al MIUR per il rilascio dell'equipollenza sui titoli di studio utili per l'accesso all'esame di stato per la professione di Consulente del Lavoro. A differenza del passato, si dovrà tenere conto dei singoli percorsi formativi contenuti nei piani di studi individuali di ogni richiedente.

Tale cambiamento è apparso più aderente alle esigenze formative della Categoria, in quanto corregge il paradossale effetto di percorsi formativi appartenenti alla stessa classe di laurea ma che presentano in realtà piani di studi differenti, alcuni anche incoerenti rispetto al profilo professionale del Consulente del Lavoro.

In pratica, non sarà più il Ministero del Lavoro a chiedere al MIUR l'eventuale "riconcucibilità" dei titoli di studio non strettamente aderenti a quelli classificati nella legge n. 12/1979, ma è il singolo candidato che dovrà sottoporre al vaglio il proprio percorso formativo.

Il suddetto Consiglio Nazionale, per il tramite del Ministero del Lavoro, ha espressamente richiesto al MIUR che in tali profili formativi siano comunque presenti almeno le tre materie ritenute fondanti per il profilo professionale dei Consulenti del Lavoro: diritto del lavoro, diritto tributario, legislazione sociale, con un numero di crediti complessivo per i tre insegnamenti non inferiore a 18.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l